

## *Iuris tantum - Diritto civile e commerciale per l'articolazione RIM*

### **Approfondimenti**

Unità 1, Lezione, 1, par. 12, pag. 70

#### **La mancata costituzione in giudizio dell'attore**

Quando una delle parti non si costituisce in giudizio, viene dichiarata contumace e il processo prosegue in sua assenza. Gli effetti della mancata costituzione sono diversi se contumace è il convenuto o l'attore.

In particolare:

- *se è contumace il convenuto*, il processo prosegue anche in sua assenza e l'attore vincerà la causa se riuscirà a dimostrare al giudice la fondatezza della propria pretesa;
- *se è contumace l'attore*, il processo solitamente si estingue, salvo che il convenuto ne chieda la continuazione.

I casi in cui il convenuto chieda la prosecuzione del processo non sono molto frequenti, ma non sono neppure da escludere. Immaginiamo che il convenuto sia stato chiamato in giudizio da un suo vicino in merito a una vecchia disputa sui confini delle rispettive proprietà immobiliari. Se l'attore, per proprie ragioni, non si costituisce e il convenuto è certo di avere ragione, può trovare conveniente far proseguire il processo in modo di arrivare a una sentenza che chiarisca la questione una volta per tutte.